



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 29 settembre 2023 n.11

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 27 settembre 2023;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERIMONIALE DELLA REGGENZA

Art. 1

(Definizione - Finalità)

1. Il cerimoniale in generale è il complesso delle norme, anche consuetudinarie, che disciplinano le forme istituzionali. Esso stabilisce le regole cui devono attenersi le Istituzioni, le cariche pubbliche ed i privati che hanno contatto con esse. Tali regole riguardano l'individuazione e l'uso di simboli, il rango e il comportamento ufficiale delle cariche, i rapporti formali tra le Istituzioni nazionali e internazionali ed anche le pubbliche relazioni che attengono alla vita di rappresentanza ufficiale.
2. Il presente regolamento, sulla base delle consuetudini e delle prassi consolidate ed in ossequio al principio dell'esercizio collegiale e *super partes* dei poteri costituzionalmente attribuiti alla Reggenza, fissa norme di cerimoniale per gli eventi istituzionali e di rappresentanza in genere cui la Reggenza partecipa.
3. Al fine di assicurare in ogni circostanza alla Reggenza, quale Suprema Magistratura dello Stato, la dignità ed il rispetto propri del ruolo di Capo di Stato alla stessa costituzionalmente attribuiti, il presente regolamento contiene altresì norme di comportamento che i Capitani Reggenti sono chiamati ad osservare nella loro vita privata quando si svolge comunque in contesti pubblici od aperti al pubblico.
4. I Capitani Reggenti, fin dalla loro elezione, sono tenuti a conoscere il presente regolamento ed a conformare il proprio comportamento ad esso nonché alle indicazioni che possono essere specificamente formulate dalla Direzione Cerimoniale Diplomatico.

Art. 2

(Compiti della Direzione Cerimoniale Diplomatico)

1. La competenza in materia di cerimoniale dello Stato è in capo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri con delega agli Affari Diplomatici che è pertanto tenuta a conoscere, per il tramite

della Direzione Cerimoniale Diplomatico, l'attività istituzionale della Reggenza che comporta l'applicazione di detto cerimoniale, anche al fine di indicare eventuali linee di indirizzo e dell'eventuale introduzione, *de iure condendo*, di norme e prescrizioni in proposito.

2. La Direzione Cerimoniale Diplomatico, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, gestisce le cerimonie e gli eventi, di cui all'articolo 3, curandone l'organizzazione e lo svolgimento in base ai rispettivi protocolli ed alle prescrizioni specifiche.

3. Compete, altresì, al cerimoniale curare il protocollo delle udienze private e delle visite private dei Capitani Reggenti.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Direzione Cerimoniale Diplomatico ha il compito di coordinare di tutti i soggetti e gli uffici coinvolti nell'allestimento degli eventi di cui al presente regolamento.

5. La Direzione Cerimoniale Diplomatico è tenuta ad informare costantemente e dettagliatamente i Capitani Reggenti sul programma di cerimonie nazionali, udienze ufficiali, eventi istituzionali e di rappresentanza, appuntamenti ufficiali cui la Reggenza deve partecipare e sulle relative prescrizioni protocollari. Ferma restando in capo alla Reggenza la competenza a decidere in merito alla partecipazione ad eventi ed iniziative pubbliche, la Direzione Cerimoniale Diplomatico è tenuta a dare tutte le indicazioni di opportunità su detta partecipazione, a tutela della dignità e del ruolo della Suprema Magistratura dello Stato.

6. La Direzione Cerimoniale Diplomatico informa i Capitani Reggenti anche dei comportamenti da osservare in pubblico, ancorché afferenti a momenti della rispettiva vita privata, indirizzandoli ad adottare tutti gli accorgimenti più opportuni in conformità alla dignità del ruolo.

Art. 3

(Cerimonie, eventi istituzionali, eventi di rappresentanza)

1. Sono da individuarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali cerimonie, eventi istituzionali e di rappresentanza della Reggenza:

- a) le cerimonie nazionali;
- b) le udienze pubbliche;
- c) le visite di Stato e visite ufficiali in territorio e all'estero;
- d) la presentazione delle Lettere Credenziali da parte di Capi Missione esteri;
- e) il giuramento di Agenti Diplomatici e Consolari di nomina sammarinese;
- f) il giuramento di Organi costituzionali;
- g) l'Arengo semestrale;
- h) le visite istituzionali a realtà sammarinesi;
- i) ogni altro evento previsto da norme vigenti o dalla prassi o comunque portato all'attenzione della Reggenza dalla Direzione Cerimoniale Diplomatico.

Art. 4

(Protocollo delle udienze pubbliche)

1. L'udienza pubblica, alto onore concesso per particolari meriti – sociali, culturali, artistici, accademici, scientifici, sportivi, a soggetti e/o iniziative - è formalmente richiesta alla Reggenza, per il tramite di un Segretario di Stato, previa valutazione del valore e dell'opportunità della stessa. La concessione dell'udienza pubblica è comunque accordata dalla Reggenza, che si avvale del parere della Direzione Cerimoniale Diplomatico.

2. Le udienze pubbliche si svolgono nella sala del Consiglio Grande e Generale o nella sala del Consiglio dei XII. Compete alla Direzione Cerimoniale Diplomatico la decisione al riguardo, tenuto conto anche del numero dei relatori, degli ospiti e degli invitati che vi partecipano. Compete alla medesima Direzione anche l'accomodamento degli invitati, tenuto conto del rango delle cariche e delle adesioni trasmesse alla Direzione Cerimoniale Diplomatico da parte degli invitati stessi.

3. L'udienza, di norma, si articola e sviluppa nel modo seguente:
 - a) annuncio solenne dell'ingresso in sala dei Capitani Reggenti da parte dell'Operatore Servizi Istituzionali;
 - b) intervento del Segretario ovvero dei Segretari di Stato per il tramite del quale è introdotto l'ospite ovvero gli ospiti;
 - c) intervento dell'ospite ovvero degli ospiti;
 - d) intervento dei Capitani Reggenti;
 - e) foto di rito.
4. Al termine dell'intervento dei Capitani Reggenti, prima dell'effettuazione delle foto di rito, si può procedere ad uno scambio di doni tra la Reggenza e l'ospite, alla presentazione, all'ospite, degli inviati all'udienza ed alla firma, da parte dell'ospite, del libro degli Ospiti illustri. Compete alla Direzione Cerimoniale Diplomatico indicare le predette formalità così come anche ogni altra più opportuna procedura ancorché non prevista dal presente regolamento.
5. L'udienza pubblica, in casi particolari e a giudizio della Direzione Cerimoniale Diplomatico, può assumere la forma di udienza solenne e prevedere un protocollo diverso da quello di cui ai commi 3 e 4.
6. In determinate circostanze la Reggenza, sentito il parere di opportunità della Direzione Cerimoniale Diplomatico, può decidere che l'udienza pubblica si svolga nella sala del Consiglio dei XII anche con un protocollo meno rigido e con formula più colloquiale.
7. Alle udienze pubbliche partecipano la stampa e i media autorizzati.

Art. 5

(Visite di Stato e visite ufficiali)

1. Sono visite di Stato quelle promosse da un Capo di Stato attraverso scambio di note ufficiali.
2. Sono visite ufficiali quelle promosse da Capi di Governo, Ministri, Presidenti di Parlamento, Organismi Pubblici o Organizzazioni Internazionali attraverso scambio di note ufficiali.
3. Il protocollo delle visite di Stato e ufficiali, sia in territorio sia fuori territorio, viene redatto dalla Direzione Cerimoniale Diplomatico e concordato con il protocollo del Paese in visita ovvero Ospite per le vie diplomatiche.

Art. 6

(Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali da parte dei Capi Missione esteri)

1. La presentazione alla Reggenza delle Lettere Credenziali da parte dei Capi Missione (Ambasciatori), sottoscritte dal Capo di Stato del Paese di appartenenza, è l'atto formale con cui gli Ambasciatori, nominati da Paesi con i quali la Repubblica di San Marino intrattiene relazioni diplomatiche, si accreditano presso la Repubblica.
2. La Cerimonia consiste in un'udienza solenne che prevede:
 - a) intervento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
 - b) presentazione delle Lettere Credenziali da parte degli Ambasciatori;
 - c) foto ufficiali;
 - d) firma del libro degli Ospiti illustri.
3. La Direzione del Cerimoniale predispone il programma della Cerimonia.
4. Alle cerimonie di presentazione delle Lettere Credenziali è prevista la presenza della stampa e dei media autorizzati.

Art. 7

(Giuramento degli Agenti Diplomatici e Consolari sammarinesi)

1. Gli Agenti Diplomatici e Consolari di nomina sammarinese prestano giuramento nelle mani della Reggenza.

2. La cerimonia si svolge, di norma, nella sala del Consiglio dei XII.
3. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri legge la formula del giuramento.
4. La Reggenza sottoscrive, a seguito di firma apposta dall'Agente Diplomatico o Consolare, il verbale del giuramento prestato, a cui segue la firma di due testimoni – cittadini sammarinesi maggiorenni – e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
5. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, presenta l'Agente Diplomatico o Consolare con un breve discorso a seguito del quale l'Agente Diplomatico o Consolare rivolge il proprio indirizzo di saluto alla Reggenza.
6. E' prevista la presenza di un solo fotografo espressamente autorizzato.
7. Per tutti gli adempimenti inerenti a tale rito il Segretario di Stato per gli Affari Esteri può delegare altro Segretario di Stato per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art.8

(Giuramento di membri di Organi costituzionali ed istituzionali)

1. Il giuramento di membri di Organi costituzionali ed istituzionali - Consiglieri, Segretari di Stato, membri del Collegio Garante, Magistrati, Sindaci di Governo, Capitani e Membri di Giunta di Castello – è l'atto ufficiale con il quale è assunta formalmente la carica ed i relativi poteri che alla stessa conseguono, prestando giuramento davanti alla Reggenza a Palazzo Pubblico.
2. Compete al Segretario di Stato per gli Affari Interni, o ad altro Segretario di Stato da questi espressamente delegato, officiare la cerimonia, dando lettura del verbale contenente il giuramento.
3. La formula del giuramento può essere letta da colui che presta giuramento o dallo stesso Segretario di Stato attraverso la lettura del verbale di cui al comma 2. A seguito della lettura del giuramento, il verbale viene sottoscritto in calce da colui che lo ha prestato, dai Capitani Reggenti, da due testimoni aventi le qualità legali richieste e, infine, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni o dal Segretario di Stato delegato che ha officiato la cerimonia.
4. Il giuramento può essere preceduto dalla presentazione del giurante da parte di un Segretario di Stato, al quale può seguire un intervento di colui che presta giuramento.
5. Dopo il giuramento la Reggenza può rivolgere un indirizzo di saluto.
6. Alla cerimonia sono invitate le più alte cariche dello Stato. La Reggenza, sentito il parere della Direzione Cerimoniale Diplomatico, può invitare ulteriori ospiti.
7. Alla cerimonia di giuramento partecipano la stampa e i media autorizzati.
8. L'Ufficio Segreteria Istituzionale, sentita la Direzione Cerimoniale Diplomatico, può disporre, per particolari circostanze e tenuto conto delle prassi consolidate, ulteriori prescrizioni.

Art.9

(Altri giuramenti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche ai giuramenti previsti dalla legge o dalla prassi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il giuramento dei cittadini naturalizzati.

Art.10

(Arengo Semestrale)

1. A mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura dei Capitani Reggenti, i cittadini sammarinesi maggiorenni possono presentare alla Reggenza istanze d'Arengo, secondo quanto previsto dalle *Leges Statutae* e dalla Legge 24 maggio 1995 n.72 e successive modifiche.
2. La cerimonia ha luogo nella sala del Consiglio Grande e Generale al cui centro è schierata la Guardia del Consiglio.
3. Alla cerimonia partecipa il Segretario di Stato per gli Affari Interni, o altro Segretario di Stato da questi delegato, che ha il compito di dare integrale lettura delle istanze.

4. Alla cerimonia sono presenti la stampa ed i media autorizzati.

Art.11

(Visite istituzionali in territorio, partecipazione ad eventi in territorio, inaugurazioni)

1. La Reggenza può partecipare ad eventi pubblici in territorio organizzati da Enti pubblici e/o da soggetti privati se patrocinati da Istituzioni Pubbliche o in collaborazione di dette Istituzioni. Al di fuori dei predetti casi la Reggenza può decidere di partecipare a eventi pubblici in territorio, consultata preventivamente per ragioni di opportunità la Direzione Cerimoniale Diplomatico.
2. L'ente ovvero soggetto organizzatore dell'evento deve inoltrare, con adeguato anticipo, apposito invito formale ai Capitani Reggenti per il tramite della Direzione Cerimoniale Diplomatico o dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, che provvede a darne sollecita informazione alla Direzione medesima.
3. Se la Reggenza decide la partecipazione, la Direzione Cerimoniale Diplomatico indica alla Reggenza le prescrizioni di protocollo più opportune in relazione all'evento.
4. La Reggenza può svolgere visite istituzionali in territorio, sia a realtà pubbliche sia a realtà private che abbiano particolare rilevanza a livello sociale, scientifico, culturale, artistico, economico e sportivo. Anche in questo caso la Reggenza si avvale del parere della Direzione Cerimoniale Diplomatico.
5. Se la visita viene richiesta dall'ente ovvero soggetto pubblico o privato, la richiesta deve essere formalmente inoltrata alla Reggenza con le modalità di cui al comma 2. Se la visita consegue, invece, ad una iniziativa *motu proprio* della Reggenza la Direzione Cerimoniale Diplomatico, informata la Reggenza sull'opportunità dell'iniziativa medesima, provvede a informare con adeguato anticipo la realtà ospitante al fine di verificare la relativa disponibilità e per comunicare ogni dettaglio del protocollo che la Direzione medesima ritiene opportuno prescrivere in relazione al luogo e alla circostanza specifici.
6. La Reggenza può presenziare a inaugurazioni, commemorazioni, svelamento di opere, targhe e altri analoghi eventi se afferenti a iniziative promosse da Istituzioni dello Stato o di interesse pubblico.
7. La Reggenza può altresì promuovere eventi istituzionali da celebrare al di fuori di Palazzo Pubblico, in sedi istituzionali o in strutture comunque dello Stato, per iniziative di particolare rilevanza a livello sociale, sportivo, culturale, scientifico od artistico. Anche in questo caso compete alla Direzione Cerimoniale Diplomatico un parere in merito all'eventuale opportunità nonché la predisposizione del relativo protocollo.
8. Ad ogni evento di cui al presente articolo a seguito della Reggenza vi è il Direttore o un funzionario della Direzione Cerimoniale Diplomatico ed un Segretario di Stato od un suo delegato; è altresì sempre presente il Capitano di Castello del Castello in cui l'evento si svolge od un suo delegato.

Art.12

(Altri eventi)

1. Per ogni altro evento non richiamato nel presente regolamento, previsto dalle norme vigenti o dalla prassi consolidata, od anche per ogni nuova iniziativa che coinvolge la Reggenza a livello istituzionale e di rappresentanza, è compito della Direzione Cerimoniale Diplomatico esprimere proprio parere sulla eventuale opportunità ed indicare ogni utile prescrizione di protocollo.

Art. 13

(Udienze private della Reggenza)

1. Le udienze private sono richieste formalmente alla Direzione Cerimoniale Diplomatico o all'Ufficio Segreteria Istituzionale che provvederà a trasmetterle immediatamente alla predetta

Direzione. Questa le trasmette, unitamente ad una valutazione di opportunità, alla Reggenza cui spetta la decisione in merito. La concessione di una udienza, ancorché privata, deve tenere in considerazione ogni elemento al fine della massima tutela del ruolo e della dignità dell'Alta Magistratura.

2. Le udienze private hanno luogo di norma, tenuto conto del numero degli ospiti, nell'ufficio della Reggenza o nella sala del Consiglio dei XII.

3. Non è ammessa la presenza della stampa e dei media, salvo che la Reggenza, avvalendosi del parere della Direzione del Cerimoniale, ne valuti l'opportunità. La Reggenza può richiedere la presenza di un fotografo o di analogo operatore per immagini ad uso privato.

Art. 14

(Visite private fuori territorio)

1. Sono da considerarsi visite private fuori dal territorio sammarinese, le visite a siti, mostre, esposizioni e le partecipazioni ad eventi pubblici di carattere sportivo, culturale, sociale, artistico e simili non conseguenti ad un invito ufficiale ai sensi dell'articolo 5.

2. Per tali visite il Paese in cui si svolge l'evento non è tenuto ad attivare il protocollo ufficiale né a fornire supporto logistico od altre cortesie protocollari. E' disposto, pertanto, di effettuarle solo in quei Paesi in cui è presente una rappresentanza diplomatica o consolare sammarinese.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, qualora nel Paese non sia presente la rappresentanza di cui al comma 2, la visita privata fuori territorio deve essere attentamente valutata dalla Reggenza sentito il parere della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Direzione Cerimoniale Diplomatico. Nel caso la Reggenza decida di effettuarla, deve essere accompagnata da una delegazione di funzionari in grado, per numero e competenze, di sopperire all'assenza di una rappresentanza diplomatico o consolare.

4. Per prassi internazionale ogni volta che un Capo di Stato lascia, in forma ufficiale o privata, il territorio nazionale, devono essere avvisate, per via diplomatica da parte della Direzione del Cerimoniale, le Autorità degli Stati di transito e di destinazione. E' facoltà degli Stati concedere o meno le cortesie in uso, sulla base dei protocolli applicati dagli Stati stessi.

5. Anche le visite private fuori territorio, in ossequio al principio costituzionale della collegialità dell'Istituto Reggenziale, devono prevedere la presenza di entrambi i Capitani Reggenti, salvo impossibilità per comprovati motivi di forza maggiore, motivi che possono giustificare anche l'annullamento della visita.

Art. 15

(Prescrizioni di abbigliamento per i Capitani Reggenti)

1. Nelle Cerimonie nazionali, ove previsto dai relativi protocolli, i Capitani Reggenti indossano il Costume Reggenziale tradizionale ed il Collare di Gran Maestro pro-tempore dell'Ordine Equestre di San Marino.

2. Negli eventi di cerimoniale e di rappresentanza, di cui al presente regolamento, nelle visite o trasferte fuori territorio, sia ufficiali che private, nonché in tutti i momenti dell'attività istituzionale cui la Reggenza è preposta, i Capitani Reggenti indossano l'abito scuro con la spilla istituzionale.

3. L'utilizzo di altri tipi di abbigliamento, quali a titolo esemplificativo il tigh o particolari abiti da cerimonia, così come l'uso del Collare di Gran Maestro pro-tempore dell'Ordine Equestre di San Marino, sono disposti dalla Direzione Cerimoniale Diplomatico in considerazione dell'evento partecipativo e delle relative regole di protocollo, degli usi e delle consuetudini.

4. In particolari occasioni è consentito derogare all'abito scuro purché comunque sia mantenuto un abbigliamento formale e sobrio.

Art. 16

(Prescrizioni di abbigliamento per i partecipanti agli eventi istituzionali e di rappresentanza della Reggenza)

1. I partecipanti alle cerimonie e agli eventi istituzionali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 – ospiti, invitati, funzionari, personale di servizio, ivi compresi addetti stampa, cameramen, fotografi – sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono alla circostanza, formale e sobrio. In particolare è imposto agli uomini di indossare giacca, camicia, cravatta e pantaloni adeguati; le donne devono indossare giacca con gonna o pantalone o abito non smanicato e preferibilmente a manica lunga. Non sono consentiti abiti succinti, jeans, scarpe da tennis o comunque calzature non adeguate alla formalità e alla sobrietà dell'abbigliamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appartenenti a squadre sportive, atleti e, in genere, a tutti gli ospiti il cui ruolo preveda una divisa.
3. L'abbigliamento adeguato è condizione indispensabile per partecipare alle cerimonie ed agli eventi predetti. Gli Operatori Servizi Istituzionali hanno il compito di non far accedere alla sala in cui si svolge la cerimonia o l'evento coloro che indossino un abbigliamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Art. 17

(Norme comportamentali per i Capitani Reggenti da osservare nella sfera privata)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i Capitani Reggenti sono chiamati ad osservare anche nella loro sfera privata, quando si svolge comunque in contesti pubblici o aperti al pubblico, le norme comportamentali di cui al comma 2.
2. I Capitani Reggenti sono chiamati:
 - a) ad astenersi dal condurre personalmente il proprio autoveicolo;
 - b) ad astenersi dal maneggiare denaro;
 - c) ad evitare di frequentare locali pubblici di intrattenimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar o locali notturni. Qualora accedano a tali locali, i Capitani Reggenti sono tenuti a farlo con un accompagnatore e adottano ogni accorgimento comportamentale utile ad assicurare la dignità del ruolo;
 - d) ad astenersi dall'uso dei social networks personali;
 - e) a non uscire senza accompagnamento;
 - f) a non farsi coinvolgere in discussioni di qualunque natura;
 - g) a non manifestare i propri convincimenti personali ed a non pronunciare dichiarazioni pubbliche o private e personali che possono confliggere con il ruolo *super partes* che compete alla Reggenza e che la stessa è tenuta ad osservare in ogni circostanza;
 - h) a non partecipare a congressi, conferenze, feste, manifestazioni ed eventi pubblici in genere organizzati da partiti o movimenti politici;
 - i) a non partecipare ad eventi privati, quali inaugurazioni di strutture private o di attività economiche;
 - l) ad adottare in pubblico e, comunque, in ogni luogo e circostanza non strettamente privata, un abbigliamento consono al ruolo – formale, sobrio ed elegante – ferma restando la possibilità di indossare abbigliamento sportivo per le attività di allenamento fisico o per periodi di vacanza fuori territorio.
3. E' possibile, con discrezione e sobrietà, svolgere attività motoria o esercizio fisico.

Art. 18

(Uscite private – personali dal confine nazionale)

1. Non è comportamento conforme alle norme e alle indicazioni di cui al presente regolamento, alle prassi consolidate e alle buone pratiche che devono essere adottate dalla

Reggenza anche nella vita privata, che i Capitani Reggenti lascino il territorio sammarinese se non per visite brevi a congiunti o per ragioni mediche o altro caso di necessità.

2. Qualunque accadimento si verifichi come conseguenza di quanto previsto al comma 1, ricade sotto l'esclusiva responsabilità personale del Capitano Reggente, sollevando dalla stessa la Direzione Cerimoniale Diplomatico e l'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Art. 19

(Il Maggiordomo)

1. Il Maggiordomo, già previsto nelle *Leges Statutae*, è quella figura che, anche per prassi consolidata ed a discrezione della Reggenza, la accompagna in ogni occasione sia pubblica che privata. L'incarico è onorario e gratuito.

2. La scelta del Maggiordomo compete, salvo diverse intese intervenute tra i Capitani Reggenti eletti, al secondo Capitano Reggente, che ha cura di individuare una persona in grado di assicurare il possesso di una conoscenza istituzionale di base, serietà, compostezza, riservatezza nonché la piena disponibilità a svolgere le mansioni che ad esso saranno assegnate.

Art. 20

(Compiti del Maggiordomo)

1. Nell'ambito del Protocollo della Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti, nello specifico a Palazzo Valloni ove ha luogo la presentazione del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato e dell'Oratore Ufficiale, compete al Maggiordomo annunciare in modo chiaro e con tono solenne la lista degli Ospiti ivi convenuti per rendere omaggio ai Capitani Reggenti eletti.

2. Nei Cortei Reggenziali il Maggiordomo è posizionato immediatamente a seguito della Reggenza.

3. Il Maggiordomo, su indicazione della Reggenza, può accompagnarla negli eventi e nelle occasioni di cui al presente regolamento.

4. Il Maggiordomo, a discrezione della Reggenza, può accompagnare la Reggenza in visite ufficiali all'estero, nei limiti delle esigenze protocollari del caso.

Art. 21

(Comportamento del Maggiordomo)

1. Qualora sia l'unico accompagnatore, in eventi privati il Maggiordomo può sedere accanto alla Reggenza, mentre in eventi pubblici, prende posto ove gli viene indicato dal cerimoniale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il Maggiordomo accompagna la Reggenza fuori territorio o nel caso sia parte di una delegazione che accompagna i Capi di Stato in una visita ufficiale.

3. Il Maggiordomo indossa un abbigliamento adeguato al ruolo che ricopre – formale, sobrio ed elegante. Esso è tenuto a conformarsi ed adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni della Direzione Cerimoniale Diplomatico.

4. Il Maggiordomo, anche per motivi di sicurezza della Reggenza, è tenuto alla massima riservatezza sull'attività dei Capitani Reggenti e su tutto ciò di cui viene a conoscenza in virtù del suo incarico. Esso deve astenersi dalla divulgazione di notizie ed immagini afferenti a detta attività nonché da qualsiasi dichiarazione o commento in pubblico sulla medesima, anche attraverso i canali social. Deve, inoltre, astenersi dal fare attività politica, ed evitare qualsiasi dichiarazione o commento in pubblico di carattere politico.

5. Il Maggiordomo deve mantenere, per tutta la durata del proprio incarico ed in qualsiasi situazione sia pubblica che privata, un comportamento adeguato al ruolo che ricopre al fine di non ledere in alcun modo il prestigio e la dignità della Suprema Magistratura.
6. Tutte le spese relative alle funzioni svolte dal Maggiordomo al seguito della Reggenza possono essere poste a carico del Fondo Autonomo per la Reggenza.

Art. 22

(Operatori Servizi Istituzionali)

1. Gli Operatori Servizi Istituzionali (OPSI) - profilo di ruolo assegnato all'Ufficio Segreteria Istituzionale – prestano attività di assistenza ed accompagnamento dei Capitani Reggenti.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 23 settembre 2021 n.16, ogni OPSI è tenuto ad avere una adeguata conoscenza del presente regolamento e delle norme in genere del Protocollo Cerimoniale che è chiamato ad osservare e ad applicare nell'espletamento delle proprie funzioni, sulla base delle disposizioni impartite dalla Direzione Cerimoniale Diplomatico.
3. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato B del Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.162 così come modificato dall'articolo 13 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.10, per lo svolgimento di mansioni legate al servizio cerimoniale dello Stato gli Operatori Servizi Istituzionali dipendono funzionalmente dal Dirigente dell'UO Direzione Cerimoniale Diplomatico.

Art. 23

(Cerimonie nazionali – Rinvio)

1. Sono Cerimonie nazionali:
 - a) 1° aprile e 1° ottobre: Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti;
 - b) 5 febbraio: Anniversario della liberazione della Repubblica dall'occupazione alberoniana – Festa di Sant'Agata;
 - c) 25 marzo: Anniversario dell'Arengo – Festa delle Milizie;
 - d) giovedì della seconda settimana dopo la Pentecoste: Cerimonia religiosa del Corpus Domini;
 - e) 28 luglio: Festa della libertà – Caduta del fascismo;
 - f) 31 luglio: Cerimonia commemorativa dello scampo di Garibaldi;
 - g) 3 settembre: Anniversario della Fondazione della Repubblica – Festa del Santo Patrono;
 - h) 4 dicembre: Cerimonia di Santa Barbara.
2. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro 12 mesi un regolamento contenente i protocolli delle singole cerimonie nazionali. Sino ad allora alle cerimonie di cui al comma 1, si applicano le prescrizioni contenute nella pubblicazione "Il Cerimoniale dello Stato", integrato dalle prescrizioni nel tempo introdotte dalla Direzione Cerimoniale Diplomatico nonché dalle consuetudini e dalle prassi consolidate.

Art. 24

(Norme finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle consuetudini, alle prassi consolidate, ed a quanto contenuto nella pubblicazione "Il Cerimoniale dello Stato".
2. La Direzione Cerimoniale Diplomatico, sentita anche la Segreteria di Stato con delega agli Affari Diplomatici, può in ogni momento, per eventi particolari non espressamente previsti o disciplinati, formulare specifiche prescrizioni di protocollo cerimoniale.

Art. 25
(Applicazione)

1. L'applicazione del presente regolamento decorrerà dalla XXXI Legislatura.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

